



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

6592 S. Antonino, 7 maggio 2018

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 8/2018: Adozione aggiunta alla Convenzione con il Patriziato di S. Antonino del 26.05.2014 per l'uso di 105 mq supplementari del fondo no. 146 RFD di S. Antonino di proprietà del Patriziato per la realizzazione del nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti

=====

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di adozione dell'aggiunta alla Convenzione con il Patriziato di S. Antonino del 26 maggio 2014 per l'uso di 105 mq supplementari del fondo no. 146 RFD di S. Antonino di proprietà del Patriziato per la realizzazione del nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il 22 dicembre 2014 il Consiglio comunale ha approvato il Messaggio municipale no. 15/2014 concernente la Convenzione con il Patriziato di S. Antonino per l'uso di una superficie di 1'521 mq del mappale no. 146 RFD di S. Antonino. Stessa cosa fatta dall'Assemblea patriziale il 10 settembre 2014.

Nel frattempo si è proceduto all'edificazione del citato EcoCentro il quale è stato aperto parzialmente all'inizio del corrente anno.

I rilievi finali del Geometra revisore Riccardo Calastri hanno determinato che la superficie occupata risulta essere di 1'626 mq, 105 mq in più rispetto a quanto stabilito nella Convenzione del 26.05.2014, questo per la necessità della creazione di una scarpata alberata di schermatura tra la platea e il resto del fondo no. 146 RFD, definita nell'Avviso cantonale no. 95673 del 22.02.2016.

Per questa occupazione maggiorata si è concordato con il Patriziato un indennizzo di fr. 180.00 supplementari annuali (totale fr. 2'680.00 rispetto ai 2'500.00 inizialmente stabiliti).

In allegato trovate il citato accordo firmato che andrà quale parte aggiuntiva alla Convenzione del 26.05.2014.

Si è pure concordato, ma non inserito nel testo sopraccitato, che la piantumazione dovrà rispettare i confini come da Regolamento comunale, la manutenzione della scarpata alberata sarà di nostra competenza (potatura, raccolta foglie e taglio erba) e l'indennizzo supplementare di fr. 180.00 è da ritenersi dall'inizio della Convenzione, retroattivo dal 2015.

Fatte queste brevi considerazioni, invitiamo il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. È approvata l'aggiunta alla Convenzione tra il Patriziato di S. Antonino e il Comune di S. Antonino del 26 maggio 2014 per l'uso di 105 mq supplementari del fondo no. 146 RFD di S. Antonino di proprietà del Patriziato per la realizzazione del nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. L'aggiunta alla Convenzione entrerà in vigore retroattivamente al 01.01.2015 (come per la Convenzione originale).

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO:
Simona Zinniker

IL SEGRETARIO:
Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale No. 672 del 07.05.2018

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Allegati: Aggiunta alla Convenzione del 16.02.2018 con planimetria
Convenzione originale del 22.12.2014

Ulteriore documentazione disponibile in Cancelleria comunale



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

6592 S. Antonino, 16 febbraio 2018

Risoluzione Municipale No.: 193

Spettabile
Patriziato di S. Antonino
Via Campöia 1
6592 S. Antonino

Sistemazione esterna nuovo EcoCentro – indennità aggiuntiva

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Membri,

esaminata la vostra lettera del 15 dicembre 2017, inerente la sistemazione esterna del nostro nuovo EcoCentro, il Municipio di S. Antonino ha proceduto con i rilievi definitivi della superficie da noi utilizzata per il nuovo EcoCentro, tramite il Geometra revisore Riccardo Calastri.

La superficie risulta essere di 1'626 mq, 105 mq in più rispetto a quanto stabilito nella Convenzione del 26.05.2014, dovuta alla creazione di una scarpata alberata di schermatura tra la platea e il resto del vostro fondo no. 146 RFD, definita nell'Avviso cantonale no. 95673 del 22.02.2016.

Per questa occupazione maggiorata vi proponiamo un indennizzo di fr. 180.00 supplementari annuali (**totale fr. 2'680.00** rispetto ai 2'500.00 inizialmente stabiliti).

Nel caso di accettazione di questa proposta vi invitiamo gentilmente a sottoscrivere la presente lettera in segno di accettazione che sarà poi da noi sottoposta per approvazione al Consiglio comunale quale parte aggiuntiva della Convenzione del 26.05.2014.

Siamo volentieri disposti ad incontrarvi, preferibilmente dopo la metà del mese di marzo 2018.

Rinnovando i ringraziamenti nei vostri confronti per la concessione che ci avete rilasciato, vi salutiamo cordialmente.

IL SINDACO:
Simona Zinniker

PER IL MUNICIPIO
COMUNE DI S. ANTONINO

IL SEGRETARIO:
Davide Vassalli

IL PRESIDENTE:
Andrea Bassi

PER IL PATRIZIATO

LA SEGRETARIA:
Gatja Claps Santoro

Allegato:

- Rilievo Studio Riccardo Calastri SA del 30.01.2018

Copia:

- Servizi finanziari / UTC

estratto del registro fondiario

1:1000

Sant'Antonino


Mappale no. 146 RFD
Accertamento superficie Ecocentro



allegato: 30.1.2018

Geometra revisore: ing. Riccardo Calastri

Firma:



R.P. No. 201/2018
del 13/01/2018



1011

PER IL MUNICIPIO
Sindaco. Segretario

[Handwritten signatures]

R.N. No. 193
del 11.02.2018



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

CONVENZIONE

tra

il PATRIZIATO DI S. ANTONINO

rappresentato dall'Ufficio patriziale (in seguito Patriziato)

e

il COMUNE DI S. ANTONINO

rappresentato dal suo Municipio (in seguito il Comune o concessionario)

concernente l'uso di una superficie di 1'521 mq al mappale no. 146 RFD di S. Antonino di proprietà del Patriziato per la realizzazione del nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Premesso che

Il Comune, sulla base dello studio di fattibilità del 30 ottobre 2012 elaborato dallo studio d'ingegneria Bomio&Fürst di Sementina, ha individuato sul mappale no. 146 RFD di proprietà del Patriziato l'ubicazione per il nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti;

e richiamati

- la LOP, la LOC, la Legge edilizia, il Regolamento patriziale e il Regolamento comunale

si conviene quanto segue:

1. Oggetto

- 1.1 Il Patriziato concede al Comune l'uso 1'521 mq del mappale no. 146 RFD di S. Antonino per la realizzazione e la gestione di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti, come indicato in color blu nel piano allegato.
- 1.2 In virtù della presente concessione e senza che occorra un'iscrizione a Registro fondiario, il concessionario è riconosciuto proprietario delle installazioni, degli impianti e dei manufatti da esso realizzati sull'area concessionata.

2. Durata

- 2.1 La concessione ha una durata di 50 anni dalla crescita in giudicato della licenza edilizia per la costruzione del centro per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 2.2 Il rinnovo della concessione è soggetto a decisione dell'Assemblea patriziale, su istanza scritta del concessionario, da presentare almeno un anno prima della scadenza.

3. Attribuzione di diritti d'uso a terzi

- 3.1 Il concessionario può attribuire a terzi – tramite affitto, autorizzazioni o altro – i diritti d'uso, oggetto della presente convenzione.
- 3.2 I relativi accordi sono soggetti alla ratifica costitutiva da parte del Patriziato.
- 3.3 È in ogni caso esclusa la surrogazione del concessionario. In particolare quest'ultimo rimane responsabile verso il Patriziato qualora i terzi non utilizzino la superficie patriziale conformemente alle norme in vigore e alla presente convenzione.

4. Trasferimento della concessione

La presente concessione non è trasferibile a terzi.

5. Condizioni di costruzione e di esercizio

- 5.1 L'inizio dei lavori di costruzione è subordinato alla crescita in giudicato della licenza edilizia che coincide con l'entrata in vigore della presente concessione.
- 5.2 Il concessionario è tenuto a garantire in ogni momento l'ossequio di tutte le prescrizioni edilizie, di sicurezza e di protezione dell'ambiente concretamente applicabili.
- 5.3 Al concessionario competono i relativi controlli come pure tutti gli interventi di manutenzione sulle opere realizzate sulla superficie concessionata.

6. Responsabilità

- 6.1 In relazione alla costruzione e all'esercizio delle proprie opere, il concessionario è responsabile a titolo esclusivo verso il Patriziato di qualsiasi danno provocato, direttamente oppure tramite i suoi ausiliari, ai beni patriziali.
- 6.2 Il beneficiario assume pure esclusivamente qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose in relazione all'oggetto della presente concessione.
In particolare il concessionario, assume per conto del Patriziato la responsabilità quale proprietario del fondo o d'opera o nei rapporti di vicinato (artt. 679 e 684 CCS e 58 CO), per quanto riguarda direttamente o indirettamente le proprie opere o i propri impianti, limitatamente alla superficie data in concessione.
- 6.3 Al concessionario competono le adeguate misure assicurative.
- 6.4 Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi.

7. Tasse d'uso e amministrative

- 7.1 La tassa d'uso è fissata in fr. 2'500.- annui per l'intera durata della presente convenzione.
- 7.2 Le spese amministrative per il rilascio della concessione o altro, sono poste a carico del concessionario.

8. Estinzione della concessione

- 8.1 La concessione si estingue alla sua scadenza. Motivi di estinzione anticipata sono la rinuncia da parte del Comune, la denuncia e la revoca anticipata.
In tal senso il Patriziato ha diritto alla tassa d'uso calcolata fino alla scadenza della presente concessione.
- 8.1.1 Al termine della concessione, ossia qualora giungesse a scadenza e non venisse prorogata, i manufatti e le installazioni esistenti sulla superficie patriziale passano in proprietà del Patriziato (riversione) senza che il concessionario possa far valere alcun diritto di risarcimento, di bonifico o di recupera.
- 8.1.2 In caso di rinuncia da parte del concessionario, che deve essere notificata al Patriziato con sei mesi di preavviso, valgono le condizioni previste per l'estinzione ordinaria (punto 8.1.1).
Il concessionario può anche essere tenuto ad un ripristino delle aree occupate, secondo le istruzioni del Patriziato. In tal caso, se il ripristino non dovesse essere eseguito tempestivamente, oppure solo in misura parziale, il concessionario autorizza già sin d'ora il Patriziato a procedervi direttamente e si riconosce debitore delle relative spese.

- 8.1.3 Il Patriziato può denunciare in qualsiasi tempo la concessione e provocare la riverzione anticipata:
- a) se il concessionario interrompesse l'attività, per sua colpa, per la quale la concessione è stata rilasciata;
 - b) se il concessionario, ignorando o trascurando le sollecitazioni del Patriziato, dovesse incorrere in gravi e ripetute violazioni degli obblighi legali o risultanti dalla presente convenzione;
- La scadenza della concessione per questo titolo comporta le medesime conseguenze della rinuncia (punto 8.1.2).

9. Disposizioni varie e finali

- 9.1 L'Ufficio patriziale è delegato a rappresentare il Patriziato nei rapporti con il concessionario.
Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Ufficio patriziale tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione.
- 9.2 Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza arbitrale.
- 9.3 Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, regolamentari o tariffali.
- 9.4 Al presente atto sono annessi, quale parte integrante, i seguenti documenti:
- A. planimetria
- 9.5 La validità della presente convenzione é subordinata alla ratifica dell'Assemblea patriziale, e del Consiglio comunale e alla crescita in giudicato della licenza edilizia per la costruzione del centro per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 9.6 Le parti, in caso di ricorso sulla licenza edilizia, si impegnano a trovare una soluzione positiva per la realizzazione dell'opera.

R.P. No. 48
del 10.06.2014

PER IL PATRIZIATO DI S. ANTONINO

Il Presidente:
Mirco Stornetta





Il Segretario:
Barbara Nicolet

Barbara Nicolet


Rn No. 842
del 26.05.2014

Il Sindaco:
Christian Vitta

PER IL MUNICIPIO DI S. ANTONINO




Il Segretario:
Davide Vassalli



Approvata dall'assemblea patriziale il
Approvata dal Consiglio comunale il
Ratificata dal Consiglio di stato il

10.09.2014
22.12.2014
20.04.2015